



COMUNE DI CARRE'

PROVINCIA DI VICENZA

36010 CARRE' (VI) – PIAZZA IV NOVEMBRE, 5

TELEFONO	0445/893045 – 0445/892375
SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMERCIO	Interno 1
SEGRETERIA - CULTURA	Interno 2
TRIBUTI - SERVIZI SOCIALI RAGIONERIA - PROTOCOLLO	Interno 3
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA	Interno 4
LAVORI PUBBLICI	Interno 5
TELEFAX	0445/390135
C.F. /P.IVA	00249160243
E-MAIL	info@comune.carre.vi.it
P.E.C.	carre.vi@cert.ip-veneto.net

ORIGINALE []

Servizio: tecnico

Responsabile del procedimento: Mario Pegoraro

Modalità di spedizione: Raccomandata AR

Rif. Protocollo in entrata:

COPIA []

Oggetto : Divieto di accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi e utilizzo di bombette, mortaretti, razzi ed imbrattamento spazi pubblici e privati nella notte di Halloween.

Prot. nr. 8.079/13

Ordinanza nr. 62/2013 di reg.

IL SINDACO

Premesso che già da alcuni anni, sempre più numerosi cittadini, ed in particolare ragazzi, danno vita ad una festa avente origine pre-cristiana, la cosiddetta festa di Halloween definita “notte degli scherzi” o “notte del diavolo”;

Considerato che in occasione di tali festeggiamenti l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, il lancio di razzi e l'imbrattamento degli spazi pubblici e privati (se non autorizzati) è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente;

Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Rilevata altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto ecc.;

Ritenuto pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, il lancio di razzi l'imbrattamento degli spazi mediante l'utilizzo di bombolette spray, lancio di uova ed altro, in tutto il territorio comunale ed in particolare nel periodo suddetto;

Ritenute pressanti le ragioni di interesse pubblico per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopradescritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino e che hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità, sicurezza ed igiene;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e della

incolumità della persone, vietare l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e l'imbrattamento degli spazi ecc.;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

dalle ore 19,00 del 31/10/2013 e sino alle ore 7,00 del 01/11/2013 sono vietati l'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, petardi, bombette e mortaretti, il lancio di razzi e l'imbrattamento degli spazi pubblici e privati (se non autorizzati) ecc. su tutto il territorio del Comune;

L'inosservanza delle disposizioni sopra indicate della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza;

A norma dell'art. 8 della stessa legge nr. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Pegoraro Mario che è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online nonchè, nei consueti modi di diffusione;

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 07/08/90, nr. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere :

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, in applicazione della legge 06/12/71, nr. 1034 : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge;
- entro 120 giorni dalla sua efficacia, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 nr. 1.199;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga affisso all'albo Pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito internet del Comune di Carrè;
- che il presente provvedimento venga inviato al Consorzio di Polizia locale Nordest Vicentino di Thiene (VI) ed alla stazione dei Carabinieri di Chiuppano (VI).

Dalla Residenza Municipale li 30/10/13.

F.to **IL SINDACO :**
Dal Cero Mario